

Bologna, 23 Agosto 2011

Circolare n 11/11

Oggetto: il decreto sviluppo abolisce il SISTRI? (Decreto Legge. 138 del 13/8/2011)

Il "decreto sviluppo" ha ripristinato la gestione amministrativa dei rifiuti alle modalità pre SISTRI. Gli interventi sono concentrati all'articolo 6 che:

- abroga i DM SISTRI (17 dicembre 2009 s.m.i. e 18 febbraio 2011 n. 52),
- abroga gli articoli del D.Lgs. 152/06 che richiamavano il SISTRI (art. 188 comm2 lettera a, 188ter, art. 260 bis)
- per gli articoli 188, 189, 190 e 193 riabilita il testo precedente alle modifiche del D.Lgs. 205/2010 ed afferma esplicitamente che sono **ripristinate tutte le procedure precedenti: registri di carico e scarico, formulari, MUD.** Si ricorda che tali modifiche erano funzionali a recepire la direttiva comunitaria 98/2008, che pertanto risulta non completamente recepita!

Il D.Lgs.152/06 contiene ancora diversi rimandi e riferimenti al SISTRI, che non sono stati cancellati creando confusione ed inutile appesantimento del testo. Si precisa che questo intervento normativo elimina anche dal D.Lgs. 231/01 le sanzioni previste per le violazioni in materia di obblighi amministrativi in merito alla gestione dei rifiuti, questo perché erano previsti quasi esclusivamente per le aziende obbligate al SISTRI (art. 260 bis del D.Lgs. 152/06).

Alcuni autori sostengono che il recepimento della direttiva 2008/99/CE fosse già incompleto prima e che ora sia insufficiente rispetto alla richiesta europea, esponendo l'Italia alle sanzioni previste.

Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni con le eventuali modifiche apportate, in caso contrario decadrà al sessantesimo giorno dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale; è ragionevole attendersi altre novità sull'argomento, finalizzate a sanare le criticità evidenziate.

Il sito www.sistri.it non riporta ancora la novità menzionando solo le precedenti anticipazioni relative ad un DM di modifica del SISTRI.


Riassumendo le principali novità di agosto:

- SISTRI è attualmente (momentaneamente?) abrogato;
- Vigono e sono oggetto di sanzioni le violazioni in merito a registri di carico e scarico, formulari e MUD; tali sanzioni sono operative fin dal 25/12/2010;
- Per i cantieri (in realtà soggetti che trasportano in conto proprio i propri rifiuti non pericolosi) non subentra l'obbligo del registro di carico e scarico.

In conclusione si raccomanda alle aziende di continuare con il 'vecchio' sistema di gestione dei rifiuti (registri e formulari) in attesa di avere conferme sul destino del SISTRI.

Per maggiori chiarimenti sugli aspetti sopra riportati potete inviare una e-mail all'indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it o telefonare allo 051/540312.

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri



Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
F A X 051/6244014
settore.tecnico@safetynecotechnic.it
C . F . 04075730376
P . I V A 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876